



COMUNE DI ALBOSAGGIA

Provincia di Sondrio



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - Anno 2009 -

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 nr. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Informa

♦VERSAMENTO D'IMPOSTA PER L'ANNO 2009:

1^RATA

Dal 1° gennaio al 16 giugno 2009 deve essere effettuato il versamento pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

2^RATA

Dal 1° al 16 dicembre 2009, deve essere effettuato il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' consentito il versamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 16 giugno 2009.

♦MISURA DELL'IMPOSTA:

- L'aliquota ordinaria anche per l'anno in corso è unica e riconfermata al 4‰ (4 per mille).
- L'abitazione principale (è intesa ai sensi dell'art. 1 c. 173) della L. 296/2006 quella della residenza anagrafica) è esente dall'imposta comunale. La stessa esenzione si estende anche alle pertinenze dell'ab. princ. (massimo DUE da regolamento comunale, individuate nelle categorie C2, C6 o C7).
- E' esclusa dall'esenzione l'abitazione principale posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (risoluzione Mef n. 1/df del 4 marzo 2009), la quale gode solamente della detrazione comunale pari ad Euro 103,29.
- Anche l'abitazione in uso gratuito a familiari non gode dell'esenzione.
- Il valore minimo delle aree fabbricabili sull'intero territorio è riconfermato per l'anno in corso in € 41,32/mq.
- Le vigenti rendite catastali a partire dall'anno 1997 devono essere rivalutate del 5%.

♦Ulteriori informazioni previste dal Regolamento comunale:

- a) Si considera abitazione principale, ai fini della relativa detrazione, due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione all'A.P. decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione;
- b) Durante i lavori di costruzione del fabbricato e fino alla loro ultimazione la base imponibile è il valore dell'area fabbricabile sulla quale insiste il fabbricato;
- c) L'imposta è ridotta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (la relativa certificazione sarà segnalata anche all'U.T. per i rilievi di competenza);
- d) I terreni con potenzialità edificatoria situati nelle vicinanze dei fabbricati e utilizzati come "piccolo appezzamento" con superficie fino a mq. 50 non sono considerati ai fini I.C.I.. E' inteso che in presenza di più mappali contigui, la superficie complessiva non dovrà in ogni caso superare i mq. 50.

n.b. I fabbricati ex rurali che hanno perso i requisiti di ruralità devono essere obbligatoriamente accatastati (c. 336 L. 311/04 e art. 2 c. da 36 a 38 L. 286/06 e succ. modifiche ed integrazioni).

♦MODALITA' DI VERSAMENTO:

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando gli appositi moduli predisposti in euro, con arr. per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (**nuovo art. 1 c. 166 L. 296/06**).

- direttamente al Concessionario del servizio di riscossione EQUITALIA ESATRI S.p.A. Via Pio Rajna, 9 - 23100 Sondrio,
- tramite c/c postale n. 88618202 intestato ad EQUITALIA ESATRI SPA - ALBOSAGGIA (SO) - (numero di c/c specifico per il solo Comune di Albosaggia - ogni Comune ha il proprio c/c creato appositamente nel 2008),
- presso le banche convenzionate, (BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CREDITO VALTELLINESE),
- Mod. F24 valido per tutto il territorio nazionale.
- on line all'indirizzo www.scrignopagofacile.it, con l'utilizzo delle carte di credito circuito VISA per i non correntisti POP.
- il versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 6,00 (R.C.). Deve comunque essere fatto un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune.

♦DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE soppressa (art. 37 c. 53 L. 248/06). Resta fermo l'obbligo di presentazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dal modello unico informatico. (c. 174 art.1 L. 296/06): da presentare dal 1 maggio al 31 luglio 2009 secondo il modello ministeriale.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tributi del Comune.

Il Responsabile del Servizio
f.to Novia Giugni